SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 293**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1992, n. 478.

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte alla metà le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.

3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i princìpi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.

Art. 2.

Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale

1. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Tale contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

2. Ai fini del presente articolo, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Gli accordi sindacali, per le medesime finalità di cui al comma 1, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. Ai datori di lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o

sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori, che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da: «nonché quelli» a: «di integrazione salariale».

5. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

6. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando la iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

Art. 3.

Termini per la richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

1. All'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La richiesta di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere presentata all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio nel termine previsto dal primo comma; in caso di inoltro tardivo si applicano le disposizioni di cui al secondo comma.».

Art. 4.

Norma interpretativa

1. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per «nuove assunzioni» sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

Art. 5.

Incompatibilità tra prestazioni economiche di disoccupazione e pensionamenti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di pensionamento anticipato.

Art. 6.

Assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari

1. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Fondo per l'occupazione

1. A far data dal 1° gennaio 1993, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego.

2. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 1 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a far data dal 1° gennaio 1993, affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

4. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Alla stessa gestione

confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

5. Sono abrogate, con effetto dal 1° gennaio 1993, le disposizioni contenute negli articoli 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono valutati:

a) in lire 20 miliardi per l'anno 1992, in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 e in lire 80 miliardi per l'anno 1995, con riferimento all'articolo 1, comma 2;

b) in lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, con riferimento all'articolo 2, comma 1;

c) in lire 16 miliardi per l'anno 1993, in lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e in lire 17 miliardi per l'anno 1996, con riferimento all'articolo 2, comma 5.

2. Al complessivo onere di lire 503 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 343 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

c) quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo di parte delle entrate per l'anno 1993 di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modulazioni indicate al comma 1 per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0525

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazioni di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 26 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 268 del 13 novembre 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 14,20 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 novembre-14 dicembre 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993, è pari al 14 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 dicembre 1992-14 gennaio 1993, è pari al 14,50 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5801

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nuova tabella XXI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 e modificata con decreto ministeriale 11 febbraio 1991, relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in fisica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 11 giugno 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 114 relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in fisica è soppresso e sostituito dal seguente:

b) *Laurea in fisica*

Art. 114. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;

indirizzo di fisica della materia;

indirizzo didattico e di storia della fisica;

indirizzo teorico generale;

indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente;

indirizzo elettronico-cibernetico;

indirizzo di fisica dei biosistemi.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

I Anno:

1) fisica generale I;

2) esperimentazioni di fisica I;

3) analisi matematica I;

4) geometria.

II Anno:

5) fisica generale II;

6) esperimentazioni di fisica II;

7) analisi matematica II;

8) chimica;

9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio di corso di laurea.

III Anno:

10) metodi matematici della fisica;
11) istituzioni di fisica teorica;
12) esperimentazioni di fisica III;
13) struttura della materia;
14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione al quarto anno, chiedere con domanda motivata di cambiare l'indirizzo prescelto.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi del quarto anno, differenziati per indirizzo, sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare:

15) annuale a scelta fra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari;
16) annuale a scelta fra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta;
19) semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia:

15) annuale a scelta fra:
fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica;
16) annuale a scelta fra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta;
19) semestrale a scelta.

Indirizzo didattico e di storia della fisica:

15) annuale a scelta fra:
complementi di fisica;
storia della fisica;
16) annuale a scelta fra:
preparazione di esperienze didattiche;
laboratorio di stumentazioni fisiche;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta;
19) semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale:

15) annuale a scelta fra:
fisica teorica;
16) annuale a scelta fra:
fisica dei sistemi dinamici;
meccanica statistica;
teoria dei sistemi a molti corpi;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta;
19) semestrale a scelta.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente:

15) annuale a scelta fra:
geofisica;
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente;
16) annuale a scelta fra:
laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta;
19) semestrale a scelta.

Indirizzo elettronico-cibernetico:

15) annuale a scelta fra:
elettronica;
fisica dei dispositivi elettronici;
teoria dell'informazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
16) annuale a scelta fra:
laboratorio di elettronica;
laboratorio di cibernetica;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta;
19) semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica dei biosistemi:

15) annuale a scelta fra:
fisica biologica;
fisica biomedica;
biofisica;
struttura della materia biologica;
16) annuale a scelta fra:
laboratorio di fisica biologica;
laboratorio di fisica sanitaria;
17) annuale a scelta;
18) semestrale a scelta;
19) semestrale a scelta.

Almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere, per gli indirizzi di tipo non applicativo, di contenuto teorico formativo.

Per l'indirizzo teorico generale, almeno uno dei corsi d'indirizzo deve essere di contenuto fenomenologico o di laboratorio.

I due corsi di insegnamento semestrali, a scelta dello studente, non possono essere sostituiti con un solo annuale, mentre il corso di insegnamento annuale, a scelta dello studente, può essere sostituito con due insegnamenti semestrali dopo l'approvazione da parte del consiglio di corso di laurea.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti, dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno l'esame di uno dei corsi semestrali del quarto anno.

Propedeuticità e sbarramenti.

I corsi dei primi due anni sono propedeutici ai corsi degli anni successivi. I corsi terminanti con I e II sono propedeutici rispettivamente agli analoghi corsi terminanti con II e III; essi constano di corsi distinti e con esami distinti.

Possono iscriversi al terzo anno solo gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I e II e fisica generale I e II.

Possono ottenere l'iscrizione al quarto anno soltanto quegli studenti che abbiano già superato otto esami.

Il consiglio di corso di laurea potrà stabilire anche la propedeuticità di certi esami rispetto ad altri.

Esame di laurea.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che deve comprendere almeno la discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Insegnamenti complementari.

Sono considerati insegnamenti complementari a scelta, oltre a quelli riportati nell'allegato *A*, anche quelli indicati negli indirizzi ed attivati.

ALLEGATO *A*

Elenco a carattere orientativo dei corsi complementari:

algebra;
algebra superiore;
analisi funzionale;
analisi numerica;
analisi superiore;
calcoli numerici e grafici;
calcolo operativo;
cibernetica;
cibernetica e teoria dell'informazione;
fisica matematica;
geometria differenziale;
geometria superiore;
istituzioni si fisica matematica;
istituzioni di geometria superiore;
logica matematica;
macchine calcolatrici;
magnetofluidodinamica;
meccanica dei continui;
meccanica dei fluidi (limitatamente a: scienze matematiche, fisiche e naturali);
meccanica non lineare;
meccanica superiore;
ricerca operativa;
statistica matematica;
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
teoria dei gruppi;
teoria delle funzioni;
teorie relativistiche;
topologia;
acceleratori di particelle;
acquisizione ed analisi dei segnali;
acustica;
analisi ed elaborazione dei segnali;
applicazioni fisiche della teoria dei gruppi;
astrofisica;
astrofisica delle alte energie;
astrofisica del plasma;
astrofisica relativistica;
astrofisica spaziale;
astrofisica teorica;
astrometria;
astronomia infrarossa;
astronomia X e gamma;
complementi di astronomia;
complementi di fisica del plasma;
complementi di fisica generale;
complementi di fisica teorica;
complementi di meccanica statistica;
complementi di ottica;
complementi di ottica quantistica;
componenti elettronici;
conduzione elettrica dei gas;
cosmologia;
cosmologia teorica;
didattica della fisica;
diffrazione e spettroscopia neutronica;
diffrazione di raggi X;
effetti biologici delle radiazioni;
elaborazione dei dati astronomici;
elettrodinamica;
elettrodinamica cosmica;
elettronica;

elettronica quantistica;
fisica atomica;
fisica biologica;
fisica degli aerosol;
fisica degli ecosistemi;
fisica degli stati condensati;
fisica dei dispositivi a stato solido;
fisica dei dispositivi elettronici;
fisica dei fenomeni cooperativi e delle transizioni di fase;
fisica dei films sottili;
fisica dei fluidi;
fisica dei laser;
fisica dei materiali;
fisica dei metalli;
fisica dei neutroni;
fisica dei pianeti;
fisica dei plasmi;
fisica dei semiconduttori;
fisica dei sistemi biologici;
fisica dei sistemi dinamici;
fisica dei sistemi disordinati;
fisica del campo gravitazionale;
fisica del mare;
fisica del mezzo interstellare;
fisica del reattore nucleare;
fisica del sistema solare;
fisica della gravitazione;
fisica della materia biologica;
fisica delle basse temperature;
fisica delle galassie;
fisica delle interazioni elettrodeboli;
fisica delle interazioni forti;
fisica delle particelle elementari;
fisica delle macromolecole;
fisica delle radiazioni;
fisica delle superfici;
fisica dello spazio;
fisica dello stato solido;
fisica medica;
fisica molecolare;
fisica nucleare;
fisica nucleare applicata alla medica;
fisica relativistica;
fisica sanitaria;
fisica solare;
fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica statistica;
fisica stellare;
fisica subnucleare;
fisica superiore;
fisica teorica;
fisica teorica applicata;
fondamenti della fisica;
impiantazione ionica;
istituzioni di astrofisica;
istituzioni di meccanica quantistica;
logica quantistica;
luce di sincrotone;
meccanica celeste;
meccanica quantistica;
meccanica statistica;
meccanica statistica di non equilibrio;
metodi di osservazione e misura;
metodi e tecniche nucleari;
metodi fisici per la biologia;
metodi informatici della fisica;
metodi matematici dell'astronomia;
metodi matematici per la geofisica;
metodi numerici della fisica;
metodi probabilistici della fisica;
metodologie fisiche nell'archeologia e nell'arte;
metrologia;
microelettronica;
microscopia elettronica;
onde elettromagnetiche;
ottica;
ottica astronomica;
ottica elettronica;
ottica non lineare;
ottica quantistica;
particelle ad altissima energia;
preparazione di esperienze didattiche;
proprietà magnetiche della materia;
radiazione cosmica;
radioastronomia;
radioattività;
radioprotezione;
reazioni nucleari;
relatività;
spettroscopia astronomica;
spettroscopia atomica e molecolare;
spettroscopia a radiofrequenze e microonde;
spettroscopia dello stato solido;
spettroscopia nucleare;
statistica stellare;
storia dell'astronomia;
storia della fisica;
storia della scienza e della tecnica;
strumentazione di fisica medica (laboratorio);
strumentazione fisica ed impianti;
struttura della materia biologica;
struttura e spettroscopia degli adroni;
superconduttività;
tecnica del vuoto;
tecniche astrofisiche;
tecniche astronomiche;
tecniche automatiche di acquisizione dati in fisica;
tecniche diagnostiche per immagini;
tecniche di fisica dello spazio;
tecniche elettroniche per la fisica;
teoria dei campi;
teoria dei processi irreversibili;
teoria dei sistemi a molti corpi;
teoria della gravitazione;
teoria delle forze nucleari;
teoria delle interazioni fondamentali;
teoria dello stato solido;

teoria quantistica dei campi;
teoria quantistica dei solidi;
teorie di Gauge in fisica subnucleare;
teorie quantistiche;
termodinamica;
termodinamica di non equilibrio;
chimica delle macromolecole;
chimica fisica;
chimica fisica dello stato solido;
chimica teorica;
elettrochimica;
spettroscopia;
climatologia e meteorologia;
complementi di geofisica;
fisica del vulcanismo;
fisica dell'ambiente;
fisica dell'atmosfera;
fisica della ionosfera;
fisica della terra solida;
fisica terrestre;
geodesia;
geofisica;
geologia;
geologia strutturale;
meteorologia;
meteorologia oceanografica;
meteorologia sinottica e previsioni del tempo;
micrometeorologia e meteorologia;
mineralogia;
misure fisiche dell'ambiente;
oceanografia;
oceanografia costiera;
oceanografia fisica;
previsioni meteorologiche numeriche;
sismologia;
sismologia teorica;
sismometria;
telerilevamento dell'atmosfera;
tettonofisica;
vulcanologia;
biochimica;
biofisica;
biologia generale;
biologia molecolare;
chimica biologica;
fisiologia generale;
genetica;
elettronica applicata;
fisica tecnica;
fluidodinamica;
epistemologia e metodologia;
filosofia della scienza;
pedagogia;
psicologia cognitiva.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 29 ottobre 1992

Il rettore: ROVERSI-MONACO

92A5805

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 25 settembre 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 14 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 278 relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia è soppresso e — con il conseguene spostamento della numerazione degli articoli che seguono — sostituito dai seguenti:

Art. 278. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza della odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 279. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Art. 280. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medica;

b) chirurgica;

c) stomatologica;

d) specialistica odontoiatrica.

Art. 281. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

farmacologia;

anestesiologia e rianimazione;

dermatologia;

medicina legale;

embriologia (dento maxillo-facciale).

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;

patologia oro-maxillo-facciale;

radiologia odontostomatologica;

parodontologia;

clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentari;

odontotecnica;

odontoiatria infantile;

endodonzia;

clinica protesica;

ortognatodonzia;

odontoiatria conservativa.

Art. 282. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Area medica:

farmacologia;

anestesiologia e rianimazione;

dermatologia;

embriologia dento maxillo-facciale.

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale.

Area stomatologica:

patologia oro-maxillo-facciale;

clinica odontostomatologica.

Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali;

odontotecnica;

odontoiatria conservativa.

II Anno:

Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale.

Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;

radiologia odontostomatologica;

parodontologia.

Area specialistica odontoiatrica:

odontoiatria infantile;

clinica protesica;

ortognatodonzia;

odontoiatria conservativa.

III Anno:

Area medica:

medicina legale.

Area chirurgica:

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

Area stomatologica:

parodontologia;

clinica odontostomatologica.

Area specialistica odontoiatrica:

endodonzia;

clinica protesica;

ortognatodonzia.

Art. 283. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

odontoiatria conservativa, endodonzia, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare, ad ogni specializzando, un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finale.

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 1992

Il rettore: BLASI

92A5819

DECRETO RETTORALE 6 novembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze, in data 2 giugno 1992;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Vista la ministeriale del 10 ottobre 1992, n. 4643;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Il titolo di corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), della facoltà di magistero, viene modificato mediante la soppressione del termine «europee».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 6 novembre 1992

Il rettore: BLASI

92A5817

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo universitario 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1991 che inserisce dopo la tabella XXIX annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la tabella XXIX-*bis* relativa ai diplomi universitari rilasciati dalla facoltà di ingegneria;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 che autorizza le università ad istituire i diplomi universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi dell'Aquila relative all'istituzione dei corsi di diploma universitario in ingegneria delle infrasfrutture, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica e alla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali di impianti biotecnologici e tecnologia ceramica, apparati digitali di trasmissione, tutela delle risorse territoriali nei corrispondenti corsi di diploma universitario in ingegneria chimica, ingegneria elettronica e ingegneria dell'ambiente e delle risorse ed al conglobamento della scuola diretta a fini speciali in utilizzazione dell'energia in uno dei due orientamenti in ingegneria meccanica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Viste le deliberazioni con cui le autorità accademiche anno recepito le osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, ulteriormente modificato nel modo seguente:

All'art. 23 del titolo II vengono aggiunti i diplomi universitari in ingegneria delle infrastrutture, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria elettronica, ingegneria chimica e ingegneria dell'ambiente e delle risorse. Dopo l'art. 37 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli da 119 a 126, da 127 a 134, da 135 a 142, da 398 a 405, da 406 a 412 del vigente statuto relativi rispettivamente alle scuole dirette a fini speciali in tutela delle risorse territoriali, utilizzazione dell'energia, impianti biotecnologici, tecnologia ceramica e apparati digitali di trasmissione sono soppressi.

Gli studenti iscritti alle scuole dirette a fini speciali prima dell'entrata in vigore del decreto, continuano nei loro studi e sino al loro completamento.

DIPLOMI UNIVERSITARI IN INGEGNERIA

Art. 38. — Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti diplomi universitari:

1) diploma in ingegneria chimica;

2) diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse;

3) diploma in ingegneria elettrica;

4) diploma in ingegneria elettronica;

5) diploma in ingegneria delle infrastrutture;

6) diploma in ingegneria meccanica.

I diplomi elencati afferiscono ai seguenti settori:

a) Settore civile:

diploma in ingegneria delle infrastrutture.

b) Settore dell'informazione:

diploma in ingegneria elettronica.

c) Settore industriale:

diploma in ingegneria chimica;

diploma in ingegneria elettrica;

diploma in ingegneria meccanica.

d) Intersettoriale:

diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

La durata degli studi di tutti i diplomi è di tre anni. Ciascun corso di diploma può essere articolato in orientamenti fissati dal consiglio di facoltà per regolamento.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria» con la specificazione del diploma seguito.

Parte dello svolgimento dei corsi di diploma può essere svolta decentrata in altre sedi, soprattutto se presso di esse sono state promosse collaborazioni con soggetti pubblici o privati o con loro consorzi, tramite l'attivazione di apposite convenzioni.

Parte dell'attività didattica potrà essere svolta adottando modalità di istruzione a distanza, ricorrendo all'utilizzo di tecnologie didattiche multimediali.

Art. 39. — L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dalle disposizioni di legge relative all'accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso di diploma è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

All'atto dell'immatricolazione lo studente deve indicare il settore nell'ambito del quale intende seguire il diploma.

Per l'iscrizione al secondo e terzo anno di corso lo studente deve aver superato le prove di accertamento relative agli insegnamenti dell'anno precedente, stabilite annualmente dal regolamento didattico della facoltà, se vigente, o dal manifesto annuale degli studi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base professionale del candidato, in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto individuale.

Le modalità di prova dell'esame di diploma sono previste nel regolamento didattico di facoltà oppure, se non in vigore nel manifesto annuale degli studi.

Art. 40. — Ciascuno dei tre anni di corso può essere articolato in periodi didattici distinti (semestri); il regolamento didattico di facoltà, se vigente, o il manifesto annuale degli studi può prevedere una diversa articolazione degli anni di corso, con un maggior numero di periodi didattici, di durata più breve. Al termine di ciascun periodo didattico deve essere comunque prevista una sessione di esami.

La durata di ciascun periodo didattico e di ciascuna sessione di esami è fissata annualmente dal consiglio di facoltà.

L'attività didattica formativa è organizzata sulla base di moduli didattici, ciascuno dei quali comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratori, ecc.) di almeno cinquanta ore.

Il numero di moduli didattici necessario per conseguire il titolo di diploma universitario è pari a 30 per tutti i corsi di diploma di cui al precedente art. 38. Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio può anche essere associata a più corsi di insegnamento.

L'attività di laboratorio e di tirocinio può essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'attività di tirocinio può essere ritenuta equivalente ad un massimo di due moduli didattici dalla competente struttura didattica.

La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, sulla base di criteri di continuità didattica e di accertamento, potrà limitare il numero di esami ad un valore inferiore a quello dei moduli didattici.

Art. 41. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, sulla base dei regolamenti didattici di Ateneo e di facoltà, se vigenti, e su proposta del competente consiglio di diploma, se esistente, il consiglio di facoltà stabilisce gli eventuali orientamenti e definisce il piano degli studi nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 40, quanto al numero di ore complessive di attività didattica, e, al successivo art. 42, quanto al numero dei moduli didattici in relazione alle aree di appartenenza.

In particolare il piano degli studi individua la denominazione degli insegnamenti, che potranno essere costituiti da un solo modulo o dall'integrazione di più moduli o di loro frazioni.

Le denominazioni degli insegnamenti costituiti da un solo modulo o da più moduli appartenenti allo stesso gruppo concorsuale sono quelle riportate al precedente art. 36 del presente statuto; la denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a differenti gruppi disciplinari può essere diversa da quella riportata nell'elenco del citato art. 36.

Allorché l'insegnamento è specifico del diploma, cioè non mutuato da un corso di laurea affine, la sua denominazione è completata con l'aggiunta della sigla D.U.

Il regolamento didattico di facoltà, se vigente, o il manifesto annuale degli studi, stabilisce, infine, per ogni corso di diploma:

1) le eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti e i relativi esami di profitto;

2) l'eventuale elenco di esami di profitto da superare per il passaggio agli anni successivi;

3) le modalità di svolgimento degli esami di profitto e di diploma;

4) le affinità tra attività didattiche dei corsi di diploma e dei corsi di laurea.

Art. 42. — Sulla base delle prescrizioni stabilite sul numero minimo di moduli per le varie aree disciplinari dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1991, i corsi di diploma di cui al precedente art. 38 risultano così strutturati:

1) *Corso di diploma in ingegneria elettronica*

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1	Chimica
I250	Sistema di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H150	Estimo	1	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1	
I210	Elettronica	1	
I220	Campi elettromagnetici	1	
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica	1	
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2	
I210	Elettronica	4	Componenti circuiti e tecnologie
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1	
I220	Campi elettromagnetici	1	
I230	Telecomunicazioni	1	
I240	Automatica	1	
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

1) *Corso di diploma in ingegneria infrastrutture*

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
H150	Estimo	1	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		
H110	Disegno	1	
H011	Idraulica	1	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime		
D022	Geologia applicata	1	
H060	Geotecnica		
H071	Scienza delle costruzioni	1	
H072	Tecnica delle costruzioni	1	
I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali	1	
H011	Idraulica	1	
H012	Costruzioni idrauliche e marittime		
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale	1	
H030	Strade, ferrovie ed aeroporti	1	
H040	Trasporti	1	
H050	Topografia e cartografia	1	
I042	Macchine e sistemi energetici	1	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		Elettrotecnica e macchine elettriche
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	1	

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

l) *Corso di diploma in ingegneria chimica*

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H150	Estimo	1	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		
H071	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042	Macchine e sistemi energetici	1	Sistemi energetici
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		
C050	Chimica organica	1	
I152	Principi di ingegneria chimica	1	
I153	Impianti chimici	2	
I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	1	
I155	Chimica industriale	2	

N. 8 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

l) *Corso di diploma in ingegneria elettrica*

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
B011	Fisica generale	2	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H150	Estimo	1	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		
		1	Meccanica dei solidi
H071	Scienza delle costruzioni		
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I170	Meccanica applicata alle macchine	1	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042	Macchine e sistemi energetici	1	Sistemi energetici
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1	Principi di ingegneria elettrica
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	1	Elettronica industriale di potenza
I190	Sistemi elettrici per l'energia		
I210	Elettronica		
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	1	
I190	Sistemi elettrici per l'energia	1	
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1	
I210	Elettronica	1	Fondamenti e circuiti
I240	Automatica	1	Controlli automatici

N. 8 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

l) *Corso di diploma in ingegneria meccanica*

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H150	Estimo	1	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		
H071	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica dei solidi
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine		
I070	Meccanica applicata alle macchine	1	
I090	Disegno industriale		
I050	Fisica tecnica	1	Termodinamica e trasmissione del calore
I030	Fluidodinamica		
I152	Principi di ingegneria chimica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1	Elettrotecnica e sue applicazioni
I042	Macchine e sistemi energetici	1	Sistemi energetici
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	Materiali e relative tecnologie
I130	Metallurgia		
I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei materiali		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche		

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
H011	Idraulica	1	Meccanica dei fluidi
I030	Fluidodinamica		
I050	Fisica tecnica	1	
I042	Macchine e sistemi energetici	1	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1	
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1	
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1	
I110	Impianti industriali meccanici	1	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1	Azionamenti elettrici
I180	Macchine ed azionamenti elettrici		

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

l) *Corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse*

Gruppi disciplinari e codici		N. mod.	Contenuto
A011	Algebra e logica matematica	4	Matematica
A012	Geometria		
A021	Analisi matematica		
A022	Calcolo delle probabilità		
A030	Fisica matematica		
A041	Analisi numerica e matematica applicata		
P041	Statistica		
B011	Fisica generale	2	Fisica
B030	Struttura della materia		
C060	Chimica	1	Chimica
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1	Informatica di base
H150	Estimo	1	Economia e gestione
I270	Ingegneria economico-gestionale		
D012	Geologia stratigrafica e strutturale	1	
D022	Geologia applicata		
D042	Geofisica applicata	1	
H060	Geotecnica		
I161	Ingegneria degli scavi, miniere e materie prime		
H110	Disegno	1	Rappresentazione
I090	Disegno industriale		
H050	Topografia e cartografia	1	Rilevamento del territorio
H011	Idraulica	1	Meccanica dei liquidi
H071	Scienza delle costruzioni	1	Meccanica del continuo
I030	Fluidodinamica	1	Meccanica dei fluidi e dei solidi
I070	Meccanica applicata alle macchine		
H012	Costruzioni idrauliche e marittime	1	Fluidi del suolo e del sottosuolo
I162	Idrocarburi e fluidi endogeni		
E031	Biologia generale ed ecologia	1	Ingegneria ambientale ed ecologica
H020	Ingegneria sanitaria-ambientale		
I152	Principi di ingegneria chimica	1	Ingegneria chimica-ambientale
I122	Impianti nucleari	1	Tecnica della sicurezza ambientale
I153	Impianti chimici		
I155	Chimica industriale		
I042	Macchine e sistemi energetici	1	Energetica
I050	Fisica tecnica		
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1	Fondamenti ed impianti elettrici
I190	Sistemi elettrici per l'energia		
I210	Elettronica	1	Principi di ingegneria dell'informazione
I220	Campi elettromagnetici		
I230	Telecomunicazioni		
I240	Automatica		

N. 7 moduli da definire a cura della facoltà in sede di stesura del manifesto.

Art. 43. — Al fine del proseguimento degli studi, i corsi di diploma universitari, di cui all'art. 38, sono dichiarati mutuamente affini a tutti i corsi di laurea di cui al precedente art. 23; quelli di egual denominazione sono dichiarati strettamente affini. La facoltà, nel riconoscere gli studi del corso di diploma per un proseguimento nel corso di laurea strettamente affine, riconoscerà gli studi completati in modo che per conseguire il diploma di laurea gli insegnamenti aggiuntivi, a livello di annualità comprendenti sia i corsi di insegnamento integrativi che gli insegnamenti propri del corso di laurea, non siano maggiori di norma rispettivamente di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà, quindi, formulare i piani degli studi tenendo presente questi vincoli per il proseguimento degli studi.

Per il riconoscimento degli insegnamenti eseguiti con esito positivo nel corso di diploma, il consiglio di facoltà individuerà, in sede di regolamento o con specifiche delibere, le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti di corsi di laurea ed indicherà gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, da frequentare per accedere al corso di laurea, nonché quelli specifici da seguire per il conseguimento del diploma di laurea.

Al fine del passaggio da corso di laurea a corso di diploma, e viceversa, il consiglio di facoltà indicherà i criteri generali per il riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami superati sulla base dei quali i competenti consigli di corso di laurea e di diploma delibereranno l'anno di corso cui i richiedenti saranno ammessi, il piano degli insegnamenti da seguire e degli esami da superare per il raggiungimento del titolo richiesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 6 ottobre 1992

Il rettore: SCHIPPA

92A5803

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la nota ministeriale n. 4467/91 del 25 settembre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 17 settembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 220 (ex 249) relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria è modificato relativamente al numero degli iscritti, come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 ottobre 1992

Il rettore: MISTRETTA

92A5818

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Bari il corso di diploma universitario in produzioni vegetali (orientamento in protezione delle piante);

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1991;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 408 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN PRODUZIONI VEGETALI (ORIENTAMENTO IN PROTEZIONE DELLE PIANTE)

Art. 1 *(Diploma universitario)*. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di diploma universitario in «produzioni vegetali», di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341.

Il corso di studi ha durata triennale. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di diploma è articolato nell'orientamento «protezione delle piante». Il profilo professionale relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università degli studi di Bari.

Art. 2 *(Corsi di laurea e di diploma universitaro affini)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in «produzioni vegetali» di cui all'art. 1 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dei corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 3 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato con esito positivo gli esami relativi agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 6.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 4 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 6 *(Articolazione del corso di diploma)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C020; C031; C032; C050; G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E012; E042; E051; G051; G052.

Area 5 - Biologia, generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E033; E031; E011; G025; E042; G021; G022; G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agroecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzarne il funzionamento a scopi produttivi, e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamento disciplinare: G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Raggruppamento disciplinare: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DELL'ORIENTAMENTO «PROTEZIONE DELLE PIANTE» (700 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 13 - Patologia vegetale generale (40 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dei fenomeni fitopatologici e in particolare deve approfondire la sintomatologia, i rapporti ospite-patogeno, i meccanismi di azione dei patogeni e di risposta delle piante, la trasmissione delle malattie, i fattori che determinano l'insorgere e favoriscono lo sviluppo delle epidemie, la valutazione e la stima dei danni causati dalle malattie.

Raggruppamento disciplinare: G042.

Area 14 - Patologia vegetale speciale (200 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base sulle caratteristiche biomorfologiche dei funghi, batteri, virus, entità virus simili e altri agenti di malattie delle piante, nonché delle relative tecniche di riconoscimento. Egli dovrà conoscere le principali alterazioni da cause biotiche e abiotiche delle più importanti piante agrarie e forestali.

Raggruppamento disciplinare: G042.

Area 15 - Entomologia (160 ore).

Lo studente deve essere introdotto allo studio di alcune nozioni di biologia animale con particolare riguardo ai temi della produzione e sviluppo; etologia ed ecologia animale; ecosistemi; dinamiche di popolazioni; generalità su Phyla animali di interesse agrario. Quindi, lo studente deve acquisire le conoscenze di base degli elementi di morfologia, fisiologia, bio-etologia degli insetti; dinamica delle popolazioni; potenziali riproduttivi; equilibri biologici; insetti e piante (azioni positive e negative). Lo studente deve inoltre apprendere le conoscenze sui caratteri generali dei principali raggruppamenti sistematici, della loro morfologia, bio-etolologia nonché il riconoscimento delle specie dannose ed utili alle piante ed alla derrate alimentari. Egli dovrà essere anche in grado di effettuare una valutazione dei parametri biotici ed abiotici da considerare per il contenimento delle singole specie.

Raggruppamenti disciplinari: E021; E031; G041.

Area 16 - Parassitologia animale dei vegetali (60 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base sulla morfologia, fisiologia, bio-etologia degli acari; dinamica delle popolazioni; potenziali riproduttivi; equilibri biologici; acari e piante (azioni positive e negative). Egli dovrà inoltre conoscere gli elementi di morfologia, fisiologia, bio-etologia dei nematodi; dinamica delle popolazioni; potenziali riproduttivi; equilibri biologici; nematodi e Piante (azioni positive e negative); nonché gli elementi di morfologia, fisiologia, bio-etologia dei molluschi gasteropodi e roditori; dinamiche delle popolazioni; potenziali riproduttivi; equilibri biologici.

Raggruppamento disciplinare: G041.

Area 17 - Mezzi e metodi di difesa delle piante (120 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze sui fitofarmaci, sul loro impatto ambientale e sulle applicazioni dei presidi sanitari alle piante e al terreno; sulle norme fitosaniterie; sulla lotta biologica ed integrata; sui problemi connessi alla produzione di materiale di propagazione sano e sua conservazione in sanità; sui residui dei fitofarmaci nei prodotti vegetali; sulle erbe infestanti e tecniche di controllo.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G041; G042; G051.

Area 18 - Difesa delle colture e delle produzioni vegetali (120 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali sulle strategie di difesa delle principali colture arboree, erbacee, forestali, ornamentali e da fiore, nonché delle colture in ambiente protetto, del vivaismo e dei prodotti in postraccolta.

Raggruppamenti disciplinari: G041; G042.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 ottobre 1992

Il rettore

92A5804

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1° dicembre 1992, prot. n. 6719/92/10.0.235.

Assenze dal servizio degli impiegati dello Stato per recarsi a votare in località diverse da quella dell'ufficio di appartenenza, in occasione di elezioni politiche ed amministrative e di referendum.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari generali e personale
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle UU.SS.LL. (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria ed artigianato (per il tramite dell'UNIONCAMERE)

Agli istituti autonomi per le case popolari (per il tramite della ANIACAP)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'UNIONCAMERE

All'ANIACAP

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Al Ministro per il coordinamento della protezione civile

Al Ministro per le aree urbane

Al Ministro per gli affari sociali

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Negli ultimi tempi, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, sono state presentate da parte del personale dipendente istanze di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per esercitare il diritto di voto nel comune ove è stata mantenuta l'iscrizione nelle liste elettorali, in conseguenza della mancata denuncia anagrafica del trasferimento di residenza nel diverso comune del luogo di lavoro in cui il suddetto personale ha, peraltro, fissato la dimora abituale, in ottemperanza all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.

Al riguardo, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 27 della legge quadro sul pubblico impiego, di intesa con l'Ufficio coordinamento amministrativo della medesima Presidenza e con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., ravvisa l'opportunità di impartire direttive in ordine alla concessione del congedo straordinario suaccennato, in concomitanza di elezioni politiche ed amministrative e di referendum, ai dipendenti che si trovano nella situazione sopra evidenziata.

A tal fine, occorre individuare il significato che si deve attribuire alla disposizione contenuta nel citato art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 sull'obbligo dell'impiegato di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio di appartenenza.

Come è noto, con parere n. 590/84 della sezione terza del Consiglio di Stato, si è affermato che l'obbligo di residenza nel comune, sede dell'ufficio di appartenenza, si riferisce solo all'esigenza di stabilire l'effettiva e permanente dimora nel luogo di lavoro, ma non anche a quella dell'iscrizione anagrafica nello stesso comune, in quanto la prescrizione di siffatto adempimento scaturirebbe dall'art. 2 della legge n. 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, con le modalità di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ossia da una disposizione ritenuta non essenzialmente operante nell'ambito del pubblico impiego.

In base a tale pronunzia si è finora opinato che l'impiegato dello Stato, il quale non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia anagrafica del trasferimento nel comune sede dell'ufficio, abbia in concreto esercitato una sua facoltà, in quanto nei confronti dell'amministrazione di appartenenza non sarebbe sussistito l'obbligo di trasferire la residenza anagrafica, bensì solo quello di fissare la effettiva permanente dimora nella località ove ha sede l'ufficio cui è destinato, ossia di dare luogo ad una situazione di fatto corrispondente al precetto di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957.

Senonché, riesaminata la problematica, si ritiene che non possa farsi discendere dall'inadempimento di un obbligo di legge l'esercizio di un diritto e che, quindi, la sistuazione in cui viene a trovarsi il soggetto inadempiente non possa essere fatta valere, nei confronti dell'amministrazione, come causa giustificativa di una assenza dal servizio da parte dello stesso soggetto.

In definitiva, la posizione del dipendente, che non ha trasferito la residenza anagrafica nel comune ove ha sede l'ufficio di appartenenza, comporta le stesse conseguenze che sono state sempre evidenziate dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. nelle circolari emanate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie successivamente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 22 gennaio 1966, n. 1, che — a sua volta — ha disposto la cancellazione del nominativo del cittadino dalle liste elettorali del comune in cui non ha più la residenza anagrafica e la sua iscrizione, d'ufficio, nelle liste elettorali del comune di nuova residenza.

In tali circolari, nello stabilire a quali dipendenti dello Stato, che si trovino nella condizione di dover votare in un comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio di appartenenza, spetti il trattamento di missione previsto

dall'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è stato precisato che tale trattamento non dev'essere corrisposto a coloro che siano rimasti iscritti nelle liste elettorali del comune di provenienza, tranne nel caso in cui la cancellazione non sia potuta avvenire, nonostante che la dichiarazione anagrafica del trasferimento di residenza sia stata effettuata nel prescritto termine di venti giorni dalla data in cui il trasferimento è avvenuto, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

È dunque, di tutta evidenza che, come non spetta il trattamento di missione ai dipendenti dello Stato che esercitano il diritto di voto nel comune nelle cui liste elettorali sono rimasti iscritti per aver contravvenuto all'obbligo posto da una legge dello Stato di fissare la residenza anagrafica nel comune ove hanno la dimora abituale, parimenti non spetta il congedo straordinario, di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, per l'assenza dal servizio in tale circostanza.

Le amministrazioni in indirizzo sono, peraltro, invitate a porre in essere tutte le iniziative consentite dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, in modo da evitare che il personale dipendente venga a trovarsi in una posizione irregolare in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.

Le prescrizioni contenute nella presente circolare, a motivo del loro carattere di generalità, trovano applicazione, oltre che nei confronti del personale di cui ai comparti di contrattazione individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, anche del restante personale non soggetto a contrattazione.

p. *Il Ministro:* SACCONI

92A5821

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 dicembre 1992, n. 16.

Elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'importazione.

Con riferimento al regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e successive modificazioni, ed in attesa del nuovo regolamento comunitario in materia, si comunica che dalla data di pubblicazione della presente circolare non è più richiesta l'autorizzazione ministeriale per le importazioni delle sottoindicate merci, qualunque sia la loro origine, escluse le stesse merci originarie da Cina (Repubblica Popolare), Corea del Nord, Mongolia (Repubblica Popolare) e Vietnam:

V.D.	Descrizione delle merci
—	—
29.31.00	Altri composti organo-inorganici (limitatamente a piombo tetraetile - tetraebilplumbo)
38.11.11.10	Preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile
85.28.10.80	Apparecchi riceventi per la televisione, ecc. ... altri ... con schermo
85.28.10.98	Apparecchi riceventi per la televisione, ecc. ... con schermo ... altri
85.41.40.10	Diodi emettitori di luce

Il direttore generale: GIORGIERI

92A5841

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante: «Sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo».

Il decreto-legge 13 ottobre 1992, n. 402, recante: «Sospensione di termini perentori in conseguenza della impossibilità temporanea di funzionamento degli organi esecutivi della regione Abruzzo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 242 del 14 ottobre 1992.

92A5855

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Bonn il 18 ottobre 1989.

Il giorno 27 novembre 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 novembre 1992, n. 459, pubblicata nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 27 novembre 1992.

In conformità all'art. 31/2, la convenzione entrerà in vigore il 26 dicembre 1992 e diventa operativa il 1° gennaio 1993.

92A5822

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il dott. Giancarlo Del Gatto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa costruttori edili e stradali» a r.l., con sede in Scerni (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 luglio 1988 in sostituzione del dott. Nicola Cupaioli che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 la sig.ra Vanda Scimia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Venere a r.l.», con sede in Pescina (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 dicembre 1990 in sostituzione del dott. Alberto Trizio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il rag. Rizzuto Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Berardenga - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Siena, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 giugno 1992 in sostituzione del dottor Maccari Mauro, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il rag. Paolo Monzeglio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Palit - Società cooperativa a r.l.», con sede in Drusacco - Vico Canavese (Torino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1991 in sostituzione del dott. Furio Secinaro, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il dott. Barbetti Giuliano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Riserva Castello di Legri», con sede in Calenzano, località Legri (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 3 agosto 1983 in sostituzione del rag. Macaluso Carmelo, revocato.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 il dott. Tommaso Iozzino, via S. Croce, 53, Gragnano (Napoli), è stato nominato commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Niuplastic», con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Umberto Stellaro.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1992 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco Verde», con sede in Striano (Napoli), sono stati prorogati fino ai sei mesi successivi alla data del decreto medesimo.

92A5823

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Berici».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Berici», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1974), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Berici»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Colli Berici» accompagnata obbligatoriamente dalle seguenti specificazioni di vitigno:

Garganega;
Tocai Bianco;
Sauvignon;
Pinot Bianco;
Merlot;
Tocai Rosso;
Cabernet;
Chardonnay,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Tuttavia nella preparazione dei vini «Colli Berici»:

Garganega, possono concorrere le uve del vitigno Trebbiano di Soave (trebbiano nostrano) presente nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

Tocai Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Garganega presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

Sauvignon, possono concorrere le uve del vitigno Garganega, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti;

Pinot Bianco, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Grigio, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti;

Tocai Rosso, possono concorrere le uve del vitigno Garganega presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti;

Cabernet, possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve dei vitigni Cabernet Franc e Cabernet Souvignon;

Chardonnay, possono concorrere le uve del vitigno Pinot Bianco, presenti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» può essere utilizzata per definire il vino spumante ottenuto dall'uvaggio di cui appresso derivante dalle uve prodotte in vigneti iscritti agli albi per i relativi vini:

«Garganega» in misura non inferiore al 50%;

«Pinot Bianco», *«Pinot Grigio»*, *«Chardonnay»*, *«Sauvignon»* congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici» comprende tutto il territorio dei seguenti comuni:

Albettone, Alonte, Altavilla, Arcugnano, Barbarano Vicentino, Brendola, Castegnero, Grancona, Mossano, Nanto, Orgiano, S. Germano dei Berici, Sovizzo, Villaga, Zovencedo, ed in parte nel territorio dei comuni di: Asigliano, Campiglia dei Berici, Creazzo, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Sarego, Sossano, Vicenza.

Tale zona è così delimitata:

da Piazzale Fraccon (Porta Monte) nella città di Vicenza, segue verso sud la strada statale della Riviera n. 247 fino al centro abitato di Longare dove poco dopo del km 10 gira verso nord-est, segue la strada per Montegalda e Torri di Quartesolo, oltrepassa sul ponte nuovo il fiume Bacchiglione e poco prima della località Secula, gira verso nord-ovest e corre lungo la strada Scodegarda fino a raggiungere il confine tra Longare e Torri di Quartesolo che segue con percorso sinuoso verso est. Continua poi seguendo il confine comunale tra Grumolo delle Abbadesse e Longare fino all'incontro di questo con la strada campestre posta sul prolungamento della strada comunale dal Capitello (quota 26) a Colzè.

Segue detta strada, raggiunge località Capitello. Da qui con direzione sud-est corre lungo la strada comunale che tocca Ca' Tognoni, Ca' Gemo, attraversa la ferrovia e giunge alle Case Miotto. Corre lungo

la strada secondaria di Ca' Bianca, fino ad innestarsi sulla strada provinciale Montegalda-Grisignano di Zocco a quota 25. Segue detta strada verso Montegalda fino al punto di incontro con la strada di Contrada Ponzamiglio che segue verso est fino al confine con la provincia di Padova. Segue in direzione sud fino ad incontrare la strada provinciale Montegalda-Veggiano, in direzione ovest prosegue lungo quest'ultima fino a Montegalda. Da Montegalda corre lungo la provinciale da Montegalda a Montegaldella ripassando il fiume Bacchiglione. Da Montegaldella segue la strada provinciale per Cervarese Santa Croce fino ad incrociare il confine provinciale con Padova in località Ca' Cucca.

Segue, verso sud-ovest, il fine provinciale, toccando la località Cucca, Monticello, Ponte Bianco, Ca' Folletto e proseguendo per lo scolo Bandezza, incontra la strada interprovinciale Berico-Euganea in prossimità di Lovolo Padovano. Segue tale strada verso ovest e dopo breve tratto a Ca' Bassa in Lovolo Vicentino gira verso sud seguendo la comunale che passa a valle di Villa Helman, la supera fino ad incrociare la strada che costeggiando lo scolo Condotto raggiunge il ponticello sulla Fossa Molina; lungo questo percorso prima e seguendo poi verso est la Fossa Molina raggiunge il confine provinciale con Padova. Segue quindi il confine di Padova verso sud fino al punto di incontro con il canale Bisatto che risale in riva sinistra fino in prossimità di Ca' Schioppa dove attraversa il corso d'acqua in direzione sud-ovest, segue la strada comunale da Ca' Schioppa a Ca' Torre, incontra il confine comunale tra Albettone e Agugliaro, lo segue verso nord-ovest raggiungendo la statale n. 247 che segue verso sud-est fino a Calliana. Da Calliana prosegue verso ovest per la strada che raggiunge prima Pizza Vecchia e poi, verso sud, Campiglia dei Berici; prima del centro urbano piega, in direzione ovest, per la strada di Colloredo che raggiunge.

Di qui prosegue verso ovest lungo la strada comunale per la località Ceresara e Case Ponte Papolo sullo scolo Gordòn.

Risale quindi detto scolo fino a raggiungere il confine comunale di Orgiano che discende, verso sud, fino ad incontrare quello tra Asigliano e Poiana Maggiore che segue fino alla strada Cagnano-Asigliano in prossimità della località «Conche».

Segue verso ovest della strada e dopo aver superato le località Sabbioni, La Boaria, Scuole, raggiunge il confine provinciale di Verona che segue verso nord fino all'abitato di Spessa.

Da Spessa risale verso nord lungo il confine comunale tra Alonte e Lonigo fino al punto in cui, nelle vicinanze della località Stamberga, incrocia la strada provinciale per Lonigo e lungo la medesima raggiunge Lonigo che attraversa passando davanti all'Ospedale, fino al bivio della strada per Montebello e la strada statale n. 500 per Alte, segue quindi la strada provinciale per Montebello, attraversa il ponte sul Guà e segue detta strada passando per le località Crosare, Sant'Antonio, Ca' dal Masi, Monticello di Fara, Santa Giustina, Ca' Quinta fino ad incrociare il confine comunale tra Montebello e Sarego che segue in direzione nord-est fino a raggiungere il fiume Guà risalendo in riva sinistra fino alla confluenza con il rio Poscola.

Risale quindi il rio Poscola fino al ponte sullo stesso della strada fra Montecchio Maggiore e Montorso e segue in direzione nord-est tale strada fino all'incrocio con la statale n. 246 per Valdagno e Recoaro.

Segue verso nord la statale n. 246 fino ad incontrare il confine comunale tra Montecchio Maggiore e Trissimo. Segue quindi sempre verso nord tale confine e poi verso est quello settentrionale di Montecchio Maggiore fino ad incontrare il confine comunale di Sovizzo (quota 45) che segue in direzione nord-est sino a incontrare il T. Valdiezza, da dove, prima verso nord e poi in direzione est, segue il confine settentrionale del comune di Monteviale fino ad incrociare la strada per Costabissara in località Case Costa.

Segue tale strada fino alla località Ca' Settecamini, da dove, in direzione ovest, prosegue per quella che conduce alla Fornace. Dalla Fornace segue in direzione sud-est la strada che porta a viale Zieri Dal Verme, fino a raggiungere il confine comunale tra Creazzo e Monteviale (quota 38).

Segue quindi detto confine verso sud fino all'osteria da Pendi e raggiunge San Marco di Creazzo seguendo la strada comunale.

Da San Marco, verso ovest, prosegue per la strada comunale pedemontana per Sovizzo fino al bivio per la località Spino. Dal bivio gira verso sud-ovest, raggiunge il ponte sul fiume Retrone per seguire poi il corso d'acqua verso valle in riva destra fino ad incontrare la strada statale n. 11 Vicenza-Verona, ad Olmo.

Supera detta statale e seguendo, verso sud, l'argine destro del nuovo alveo del fiume Retrone, raggiunge il ponte della Colombaretta e quindi la strada comunale pedemontana che segue verso est fino alla comunale di Sant'Agostino, in località Cuosara.

Segue detta strada verso nord fino all'incontro con il confine comunale tra Vicenza e Arcugnano, prosegue lungo tale confine verso est fino all'imbocco occidentale della prima galleria autostradale. Da qui segue una linea retta ideale tra l'imbocco della galleria e Villa Bonin, direzione nord-est, fino ad intersecare, prosegue la strada comunale di Gogna, quindi per la strada di Gogna verso Vicenza, raggiunge via A. Fusinato la percorre verso est ed attraverso via Risorgimento Nazionale perviene a piazzale Fraccon (Porta Monte) da dove il limite ha avuto inizio.

La zona di produzione delle uve atte a produrre vini della denominazione di origine controllata «Colli Berici», designabili con la menzione «Tocai Rosso di Barbarano» o «Barbarano», risulta così delimitata:

Iniziando dalla località Palazzo Bianco, frazione di Lumignano comune di Longare, si prende la strada comunale per Castagnero passando per quota 21 e successivamente per il centro del paese e continuando la stessa strada fino alla confluenza con la capezzagna confinante fra Costalunga e Cozza (si allega tavola comunale 1:2000) seguendo la quale si esce al bivio sulla strada provinciale «Dei Monti» a quota 23, si segue la strada comunale che prosegue per il centro del paese sino a quota 24, si gira a sinistra lungo la strada comunale per quota 25 e si prosegue lungo la comunale fino a Ca' Ghiotto quota 21.

Proseguendo diritto si entra dal cancello dell'azienda Gianesin Orfelia e seguendo la capezzagna delimitata dal fossato fino a che si tornerà ad incrociare nuovamente la strada comunale per Mossano a quota 18. Si gira a destra in direzione nord-est verso villa Montruglio, sino alla confluenza con la curva altimetrica che delimita l'unghia del monte, seguendola sino ad incrociare la strada comunale per Mossano in località Palù. La delimitazione prosegue lungo la curca di livello che delimita l'unghia del monte passando per quota 20, località Pozzolo, quota 21, quota 19, quota 20, località Ca' Salvi e rientrando quindi nella provincia «Dorsale dei Berici».

Girando a destra si segue la stessa strada sino alla confluenza della strada comunale «Sottocosta» si prosegue quindi la delimitazione lungo quest'ultima sino a quota 19, poi a destra fino a quota 28, quindi a sinistra lungo il sentiero fino a Casa Faggionato quota 25. Da quota 25 si segue la curva del livello che delimita l'unghia del monte, rientrando nuovamente sulla «Dorsale dei Berici», si prosegue verso sud lungo la strada provinciale fino alla confluenza per Villaga quota 19. Si gira quindi a destra e si segue la strada comunale fino a Toara, passando per Case Paradiso quota 23 e da qui in direzione sud si tocca quota 21, quota 20, Bagno di Villaga e Forno. Da qui dopo aver toccato quota 21 si gira a destra e proseguendo verso ovest si passa Ca' Oche si gira a destra per quota 22, quota 19, la Roca Salgan. Da Toara seguendo la strada per Pozzolo alla prima curva si prosegue diritto per quota 20, L. Tapparo, fino al confine in direzione nord-ovest, proseguendo lo stesso si passa per quota 22, fino ad incrociare il sentiero che passa sopra località Tarche, quota 96.

Ci si immette sulla strada per Pozzolo che percorre sino al bivio della strada comunale per Barbarano. Passata località Crosaron e quota 192 si prosegue per la curva di livello quota 200, si oltrepassano le colonie di Giovanni, fino ad attraversare la strada «Dorsale dei Berici» in vicinanza della quota 206.

Da qui si prosegue lungo il margine del bosco sotto il Monte della Cengia toccando le quote 356, 250, 290, e rimettendosi nella comunale da Mossano per Crosara. Si percorre la stessa fino a località Ca' Leonardi da dove si segue il margine del bosco, si passa sopra Ca' Rigo fino a raggiungere Ca' Marziai e da qui per la carrareccia si raggiunge la strada comunale Nanto - Monti in località Monte della Torretta. Si prosegue verso est lungo la stessa fino a località Chiesa Vecchia di Nanto.

Da qui si prosegue in direzione nord lungo il margine del bosco passando sopra Ca' Lunardi a quota 193, si prosegue per quota 106, passando a nord dell'abitato Castagnero per quota 93. Da qui si prosegue lungo la curva di livello di quota 100 fino a raggiungere il cimitero di Lumignano.

Si prosegue per quota 73 e 25 fino a giungere a Palazzo Bianco, punto di partenza.

Fanno parte di detta zona inoltre, i terreni collinari siti attorno al Castello di Belvedere delimitati dalla curva di livello 28 e per i quali si allega planimetria catastale 1:5000.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di piano o fondovalle che siano di natura torbosa o silicea od eccessivamente freschi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare per i vini:

Tocai Bianco, Sauvignon, Pinot Bianco, Tocai Rosso e Cabernet 120 q.li, Merlot 130 q.li, Garganega e Chardonnay 140 q.li.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Berici» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal quinto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini: Tocai Bianco, Sauvignon, Merlot, Pinot Bianco, Tocai Rosso, Cabernet e Chardonnay un titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10,5%, Cabernet «riserva»: 11,50% e al vino Garganega un titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 10%.

Le uve dalle varietà Tocai Rosso destinate alla produzione del vino di cui alla denominazione «Tocai Rosso di Barbarano» e «Rosso Barbarano» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11%.

Le uve destinate alla produzione dei «Colli Berici» spumante possono partire da un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni confinanti con la zona medesima anche se appartenenti ad altra provincia.

Per l'utilizzazione della menzione «Tocai Rosso di Barbarano» o «Barbarano», le uve prodotte nel territorio di produzione, come delimitato all'art. 3 possono essere vinificate solo all'interno della zona di produzione «Colli Berici» di cui al medesimo articolo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini Garganega, Tocai Bianco, Merlot, Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Tocai Rosso e Cabernet.

Per l'arricchimento è consentito l'uso oltre che del mosto concentrato rettificato, del mosto concentrato ottenuto da uve prodotte nella stessa zona di produzione.

La denominazione di origine controllata «Colli Berici» può essere utilizzata per produrre il vino spumante ottenuto con mosti e vini che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti stabili nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

La preparazione del vino «Colli Berici» spumante deve avvenire entro il territorio della regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Berici» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Garganega:

colore: giallo paglierino dorato chiaro;
odore: leggermente vinoso con delicato profumo caratteristico;
sapore: asciutto, delicatamente amarognolo, di medio corpo, giusta acidità, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Tocai Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicatamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino:
odore: delicato, profumo caratteristico della verietà;
sapore: asciutto, armonico, fresco di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale nimima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot Bianco

colore: bianco paglierino chiaro;
odore: delicatamente intenso caratteristico della varietà:
sapore: armonico, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fine gradevole;
sapore: secco, armonico, liscio, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, piacevolmente intenso, caratteristico;
sapore: morbido, armonico di corpo pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai Rosso:

colore: rosso rubino, non molto intenso;
odore: vinoso, intenso, caratteristico della varietà;
sapore: gradevole, un pò amarognolo, armonico giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% (11,5 per il «Tocai rosso di Barbarano» o «Barbarano»);
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino carico tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: gradevolmente intenso, caratteristico della varietà;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Colli Berici» Spumante:

colore: paglierino, più o meno chiaro, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e fruttato;

sapore: secco, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco minimo: 14 per mille;

zuccheri residui massimo: 15 gradi.

Art. 7.

La qualificazione aggiuntiva «riserva» può essere utilizzata dal vino «Colli Berici» Cabernet ottenuto da vini aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, decimo comma, ed immesso al consumo dopo un invecchiamento di almeno tre anni, di cui almeno sei mesi in botte, a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione del vino.

La specificazione aggiuntiva «Tocai rosso di Barbarano» o Barbarano» è riservato al prodotto ottenuto dalle uve di «Tocai rosso», raccolte nell'area collinare di più antica tradizione di cui all'art. 3 e aventi al consumo un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno 11,5%.

È vietato usare alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono ottenuti.

Tutti i vini di cui alla presente denominazione di origine controllata «Colli Berici» debbono essere immessi al consumo in recipienti di vetro.

Per i vini «Colli Berici Cabernet riserva» e «Colli Berici Tocai Rosso di Barbarano» o «Colli Berici Barbarano» l'immissione al consumo può avvenire solo in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio e per la loro chiusura è vietato l'impiego di chiusura tipo: tappo a corona, a strappo, a vite o simili.

Per i vini di cui al precedente comma è obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

92A5806

Cancellazione dell'Associazione cooperativa Gruppo produttori asparagi, in Baricella, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale n. 10002 del 13 novembre 1992 è stata accertata la perdita, per l'Associazione cooperativa Gruppo produttori asparagi, con sede in Baricella (Bologna), via Sanità, 2, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione viene pertanto cancellata dal n. 48 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata, e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

92A5824

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direttrice didattica di Asolo ad accettare una donazione

Con decreto n. 2190/U.A. del 20 luglio 1991 del prefetto della provincia di Treviso la direttrice didattica di Asolo (Treviso) è stata autorizzata ad accettare la donazione di un fotocopiatore Ricoh FT 4065 del valore di L. 2.261.000 disposta dal legale rappresentante del calzaturificio Dal Bello sig. Alessandro Dal Bello.

92A5807

Autorizzazione al direttore didattico di Certaldo ad accettare una donazione

Con decreto n. 824/I del 28 ottobre 1992 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico di Certaldo (Firenze) è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotografica del valore di L. 520.000 ed un impianto stereo portatile del valore di L. 200.000 per un valore complessivo di L. 720.000 disposta dal sig. Valdagno Vicenzo.

92A5808

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA E BANCA D'ITALIA

Approvazione delle integrazioni e modificazioni al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.

La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato le seguenti modificazioni ed integrazioni al regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 dell'11 luglio 1992, di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 1992 e n. 175 del 27 luglio 1992.

All'art. 8 è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 12 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese calcolato sul valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente».

All'art. 15, nel primo periodo del secondo comma, dopo la parola «Cassa» sono soppresse le parole:

«Nonché gli eventuali interessi di cui all'art. 13, comma 5».

Dopo l'art. 23 del regolamento è aggiunto quanto segue:

Capo III

MERCATO DEI VALORI MOBILIARI NON DERIVATI

Sezione I

CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO TITOLI QUOTATI IN BORSA

Art. 24.

Commissione e quote di partecipazione al Fondo

1. I partecipanti alla liquidazione mensile dei valori mobiliari sono tenuti a pagare alla Cassa, per la gestione del Fondo di cui all'art. 17 delle «Disposizioni», una quota annua di partecipazione.

2. I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, delle «Disposizioni» sono inoltre tenuti al pagamento di una commissione in ragione delle segnalazioni giornaliere acquisite dalla Cassa.

3. I soggetti di cui all'art. 17, commi 2 e 3, delle «Disposizioni» che assolvono all'obbligo dello stesso art. 17 per il tramite di fideiussioni cauzionali, sono tenuti a corrispondere alla Cassa anche una commissione annua su ciascuna fideiussione.

4. La misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è stabilita dalla Cassa ed approvata dalla Consob e dalla Banca d'Italia.

5. In sede di prima applicazione la Cassa può determinare la misura delle quote e delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dopo l'inizio dell'operatività del Fondo di cui all'art. 17 delle «Disposizioni».

Art. 25.

Versamento dei margini in contante

1. I soggetti di cui all'art. 17, comma 2, sono tenuti a stipulare, dandone comunicazione alla Cassa, un accordo con un ente creditizio incaricato per il versamento dei margini in contante, secondo le modalità e nei termini stabiliti della delibera Consob n. 6352 del 16 luglio 1992.

Art. 26.

Interesse sui margini

1. Sui margini costituiti in contante ai sensi dell'art. 17 delle «Disposizioni», la Cassa riconosce un interesse la cui misura viene comunicata periodicamente.

Art. 27.

Criteri e modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali

1. I criteri e le modalità di rilascio ed utilizzo delle fideiussioni cauzionali di cui alla delibera della Consob n. 6352 del 16 luglio 1992 sono stabiliti dalla Cassa con proprie circolari applicative.

92A5810

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189